



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PARERE su

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/10/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/10/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	PARERE
PARERE PREVISTO	2,3
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/10/2018

### Normativa regionale

- Legge regionale 26 agosto 1992, n. 17. pag. 3  
*Interventi a sostegno degli aeroclub calabresi.*
- Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 pag. 5  
*Legge di stabilità regionale 2018.*
- Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Art. 21 bis). pag. 17  
*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*

### Normativa comparata

- Legge regionale VALLE D'AOSTA 31 luglio 2012, n. 24 pag. 18  
*Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.*
- Legge regionale ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21 pag. 23  
*Norme per il potenziamento degli Aeroclub.*
- Legge regionale CAMPANIA 18 novembre 1996, n. 24. pag. 26  
*Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania.*
- Legge regionale LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26. pag. 28  
*Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.*
- Legge regionale LAZIO 10 aprile 1990, n. 39. pag. 30  
*Norme per il potenziamento degli aeroclub.*

**L.R. 26 agosto 1992, n. 17.****Interventi a sostegno degli aeroclub calabresi.****Art. 1**

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub calabresi che, affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e di protezione civile nel campo del volo a motore, volo a vela, volo con ultraleggeri, paracadutismo ed aeromodellismo.

**Art. 2**

1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclub che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:

1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi;

2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;

3) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;

4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclub locali il contributo di cui all'articolo 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali.

**Art. 4**

1. Gli aeroclub beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, secondo le rispettive competenze, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

### **Art. 5**

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi - che presenta la necessaria disponibilità. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55

**Legge di stabilità regionale 2018.**

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

**Art. 1**

*(Fondi Speciali per le leggi)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 sono determinati in euro 1.600.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03), di cui euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, ed in euro 1.200.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

**Art. 2**

*(Nuove autorizzazioni di spesa)*

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di protezione civile conseguenti ad eventi calamitosi fonti di danni tali da richiedere il pronto intervento per l'immediato ripristino delle normali condizioni di vita, è autorizzata la spesa di euro 264.000,00, per l'esercizio finanziario 2018, e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Per garantire il potenziamento strutturale ed operativo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#) (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) è autorizzata, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio di previsione 2018-2020, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per la realizzazione delle attività di potenziamento, ottimizzazione funzionale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 600.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nell'anno 2010 nei confronti dei beneficiari della [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 638.319,00, con allocazione alla Missione U.13.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
5. Al fine di realizzare gli interventi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale nel territorio calabrese, previsti nel Protocollo di intesa stipulato con il Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 ottobre 2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 680.000,00, con allocazione alla Missione U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni o dei titolari delle parrocchie interessate per la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione delle opere di culto e di ministero pastorale. Per l'esercizio finanziario 2018 il contributo complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

7. Per il finanziamento delle attività previste nel Protocollo di intesa stipulato con il MIBACT, inerente alla realizzazione in Calabria della 21<sup>a</sup> sessione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
8. Per il sostegno delle iniziative legate alla canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri (CS) per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
9. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi nel comune di Arena (VV) a causa di un evento franoso di rilevante entità verificatosi il 2 febbraio 2014 che ha destabilizzato il versante nonché lo stato dei luoghi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune medesimo per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 36.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
10. Nelle more del trasferimento del Forte Umberto "Siacci" dal Ministero della Difesa al Comune di Campo Calabro (RC), la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso comune per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 35.000,00, per un primo intervento di ripristino dell'accessibilità e messa in sicurezza del manufatto storico e delle pertinenze ad esso collegate, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
11. Al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del quartiere Arghillà sito nel Comune di Reggio Calabria e migliorare la qualità della vita delle famiglie residenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune medesimo, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 25.000,00 finalizzato alla progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione urbana, ambientale e sociale del Quartiere medesimo, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
12. Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e dell'Astronomia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 30.000,00 finalizzato all'acquisto di strumentazione e/o ristrutturazione dei locali del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
13. In considerazione della ricorrenza del centodecimo anniversario della fondazione dell'Istituto Salesiano di Soverato (CZ), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2018 al medesimo Istituto un contributo straordinario di euro 90.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
14. Al fine di sostenere l'attività dell'associazione donatori di sangue per il paziente emopatico - ADSPEM - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla medesima associazione per l'esercizio finanziario 2018 un contributo pari a 50.000,00 euro, con allocazione alla Missione U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
15. Al fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di Cassano ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 5 agosto 2016, n. 26](#) (Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)) destinate a rendere completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire la portualità interna dei Laghi di Sibari, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di euro 120.000,00, con allocazione alla Missione U.10.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
16. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione alla Missione U.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
17. Al fine di garantire lo svolgimento del progetto "Sott'acqua insieme per vedere il mare" la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, all'Associazione sportiva "Gruppo Subacqueo paolano Onlus" un contributo di euro

50.000,00, con allocazione alla Missione U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020.

18. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in regolare esercizio della diga di Tarsia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 350.000,00, con allocazione alla Missione U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

### **Art. 3**

*(Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare)*

1. La Regione, per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari si avvale dei seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali, singoli o associati, le associazioni con finalità diverse da quelle dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e);
  - b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della [legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
  - c) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della [legge regionale 17 agosto 2009, n. 28](#) (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
  - d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; fonte:
  - e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle attività di recupero e di donazione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. I contributi sono concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza pubblica e con le modalità previste da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018, il valore complessivo dei contributi concessi ai sensi del comma precedente è determinato in euro 45.000,00, con allocazione alla Missione U.12.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

### **Art. 4**

*(Rifinanziamento leggi regionali)*

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente in euro 300.238.271,18, euro 290.819.170,44 ed euro 289.569.170,44 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

### **Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2018-2020.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

**Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	900.000,00	300.000,00	400.000,00
	<b>Totale EURO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Totale triennio 2018-2020 1.600.000,00**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 279 del 19-12-2017

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Totale EURO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale triennio 2018-2020</b>		<b>1.200.000,00</b>		

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U06129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	140.000,00	50.000,00	50.000,00	U06122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U01002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria art. 65 e 67 - Promozione turistica - art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	1.300.000,00 390.000,00	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 250.000,00	U06133104 U06133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.950.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	64.057,74	64.057,74	64.057,74	U04343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U02312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	150.000,00	125.000,00	125.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U05123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U06132102	U.14.02
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	-	-	U03314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (art. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	2.490.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	U06133103	U.07.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	U01002108	U.01.02
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	U02141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) <i>art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge</i>	790.000,00	800.000,00	800.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U04231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) <i>Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti</i>	17.255.185,02 30.664,39	17.255.185,02 -	17.255.185,02 -	U02222107 U23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria <i>art. 40 bis - Contratti di fiume</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32020303 U90801009	U.08.01 U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica					

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>Art. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U22040910	U.16.01
30	10	2003	15	<b>Norme per la tutela delle minoranze linguistiche</b>	100.000,00	-	-	U52010259	U.05.02
19	11	2003	20	<b>Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U91503009	U.15.03
5	12	2003	23	<b>Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali</b> <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.400.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	<b>Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040310	U.16.01
12	11	2004	28	<b>Garante per l'infanzia e l'adolescenza</b>	90.000,00	-	-	U62010111	U.12.01
11	1	2006	1	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006</b> <i>art.3 - Film Commission</i>	600.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	<b>Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006</b> <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i> <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i> <i>art.12, commi 13 e 14 - Associazione Diabetici Diabaino Vip Vip dello Stretto</i>	2.000.000,00 60.000,00 20.000,00	2.000.000,00 60.000,00 -	2.000.000,00 60.000,00 -	U23010236 U43030202 U62010519	U.10.02 U.15.03 U.13.07
20	11	2006	11	<b>Provvidenze in favore dell'AVIS</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U61010410	U.13.07
11	5	2007	9	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007</b> <i>art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"</i> <i>art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006</i> <i>art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"</i> <i>art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale</i> <i>art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM</i> <i>art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori</i>	1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 20.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	U22040315 U32030146 U32030147 U32030148 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.18.01 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.02
15	7	2007	15	<b>Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	U32050131	U.09.04
21	8	2007	20	<b>Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U62010520	U.12.04
5	10	2007	22	<b>Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007</b> <i>art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimez</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	U12040703	U.01.03

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite</i>	88.481,10	88.481,10	88.481,10	U22020111	U.07.01
13	5	2008	15	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008</b>					
				<i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i>	6.959.137,60	6.959.137,60	6.959.137,60	U43020107	U.15.03
				<i>Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio</i>	39.051,04	39.051,04	39.051,04	U32030157	U.10.03
				<i>Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U61060120	U.13.05
				<i>Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010522	U.12.08
				<i>Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati</i>	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	U22040913	U.16.01
14	8	2008	28	<b>Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U43020108	U.15.03
16	10	2008	31	<b>Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U72010207	U.12.04
12	6	2009	18	<b>Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U64010105	U.12.04
12	6	2009	19	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009</b>					
				<i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	570.000,00	460.000,00	460.000,00	U52010261	U.05.02
19	10	2009	31	<b>Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	U32040517	U.09.01
26	2	2010	8	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010</b>					
				<i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	U32040409	U.09.07
				<i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U62010112	U.12.07
26	2	2010	11	<b>Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U62010210	U.12.05
22	11	2010	28	<b>Norme in materia di sport nella Regione Calabria</b>	420.000,00	350.000,00	250.000,00	U52020111	U.06.01
				<i>Art.13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva</i>	1.500.000,00	-	-	U90601004	U.06.01
10	2	2011	1	<b>Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U22040842	U.16.01
23	12	2011	47	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</b>					
				<i>Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie</i>	28.558.499,28	28.000.000,00	27.500.000,00	U62010213	U.12.07
				<i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U03313106	U.04.04
				<i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U22040212	U.16.01
28	6	2012	27	<b>Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012</b>					
				<i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i>	1.710.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U32010156	U.09.02
				<i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	U61020112	U.13.07
26	7	2012	30	<b>Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura</b>	100.000,00	-	-	U22040603	U.16.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
26	7	2012	33	<b>Norme per la promozione e la disciplina del volontariato</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010723	U.12.08
6	11	2012	54	<b>Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	U62010616	U.12.08
20	12	2012	66	<b>Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)</b> <i>Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA</i> <i>Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica</i>	35.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.600.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
27	12	2012	69	<b>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013</b> <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U61010414	U.13.07
16	5	2013	24	<b>Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società</b> <i>Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali</i> <i>Art. 11, comma 4 - Liquidazione da parte di Fincalabra della società «Calabria impresa e territori s.r.l.»</i>	100.000,00 700.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32010149 U91401007	U.09.05 U.14.01
24	2	2014	7	<b>Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno</b>	154.937,07	-	-	U04123104	U.13.07
27	4	2015	12	<b>Legge di stabilità regionale</b> <i>Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32010162	U.09.05
8	9	2015	16	<b>Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS</b>	421.709,62	421.709,62	421.709,62	U43020309	U.15.01
28	9	2015	18	<b>Unità progetto rifiuti</b>	1.017.485,00	1.017.485,00	1.017.485,00	U12010140	U.09.03
27	11	2015	23	<b>Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015</b> <i>Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia</i>	11.620.000,00	11.620.000,00	11.620.000,00	U23010519	U.10.01
30	12	2015	31	<b>Legge di stabilità regionale 2016</b> <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	<b>Norme per i servizi di trasporto pubblico locale</b> <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i>	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	U91002002 U91002003 U91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	<b>Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U90905008	U.09.05
27	12	2016	44	<b>Legge di stabilità regionale 2017</b> <i>Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo</i> <i>Art. 14, commi 2 e 3 - Riprogrammazione economia di spesa legge 24/87</i>	200.000,00 600.000,00	200.000,00 -	200.000,00 -	U90105007 U91801002	U.01.05 U.18.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme</i>	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U91307005	U.13.07
1	2	2017	1	<b>Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U91101011	U.11.01
				<i>Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U91207007	U.12.07
18	5	2017	19	<b>Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010244	U.05.02
7	11	2017	40	<b>Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera</b>	100.000,00	100.000,00	-	U91307011	U.13.07
				<i>Art.3 e 4 - Struttura e attività e strumenti attuativi dell'ODMIR</i>					
<b>Totale anno</b>					<b>300.238.271,18</b>	<b>290.819.170,44</b>	<b>289.569.170,44</b>		

**L.R. CALABRIA 13 maggio 1996, n. 7.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Art. 21-bis**

*Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione*

<sup>(32)</sup>.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

---

(32) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

**L.R. VALLE D'AOSTA 31 luglio 2012, n. 24 .****Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

**Art. 2** *Tipologie degli interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;

b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Art. 3** *Criteri.*

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:

a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;

c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;

d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

e) svolgano attività di formazione o addestramento;

f) non abbiano fine di lucro;

g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

h) abbiano, in proprietà o in esercizio, la disponibilità di almeno due aeromobili.

2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di dipendenti;
- c) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio;
- d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio, che devono necessariamente operare in aeroporto.

#### **Art. 4** *Limiti.*

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

#### **Art. 5** *Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi.*

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.

2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.

3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

**Art. 6** *Procedure per l'allocazione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.*

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.
2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.
3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

**Art. 7** *Obblighi del soggetto beneficiari.*

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:
  - a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;
  - b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;
  - c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.
2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:
  - a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;
  - b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;
  - c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;
  - d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;
  - e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
  - f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

**Art. 8** *Revoca del contributo e decadenza della concessione.*

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

**Art. 9** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Per l'anno 2012:
  - a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;
  - b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;
  - c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.
2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019 <sup>(2)</sup>.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

---

(2) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 4 agosto 2017, n. 13, a decorrere dal 9 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 13 dicembre 2013, n. 18 e dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

---

#### **Art. 10** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la *legge regionale 3 aprile 1991, n. 14*;
- b) l'*articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21*;
- c) gli *articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34*.

#### **Art. 11** *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.

3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

**L.R. ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21.****Norme per il potenziamento degli Aeroclub.****Art. 1**

1. La Regione Abruzzo, nella previsione della sicura espansione del trasporto aereo per spostamenti legati all'imprenditorialità crescente, interviene al sostegno e allo sviluppo degli Aeroclub abruzzesi riconosciuti dalla Federazione aeronautica internazionale che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di propria competenza, attività turistico-sportiva, didattica di volo a motore o a vela, di aeromodellismo o paracadutismo.

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale interviene, per il 1997, concedendo agli Aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi, in relazione, anche, all'evidente servizio di controllo sul territorio che gli Aeroclub ordinariamente, spontaneamente e con spirito civico effettuano.

2. L'intervento di cui al presente comma è destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo svolgimento dell'attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

c) alla realizzazione di manifestazioni aeronautiche, turistico-sportive e di propaganda del trasporto aereo;

d) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale potrà, con apposita e circostanziata convenzione, chiedere agli Aeroclub, in particolari situazioni di emergenza o di calamità naturale, di mettere a disposizione flotta, organico, soci e strutture, per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso, di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti, con spirito di volontariato e non certamente di lavoro aereo.

**Art. 4**

1. La Giunta regionale assegna agli Aeroclub di cui all'art. 1, che abbiano presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

apposita domanda corredata del programma di attività e di previsioni di spesa, un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli Aeroclub aventi diritto con i seguenti criteri:

a) il 20% diviso in parti uguali tra gli Aeroclub;

b) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione alle ore di volo così come certificato dal Ministero dei trasporti;

c) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione al numero dei brevetti rilasciati;

d) il 20% diviso tra gli Aeroclub in ragione del numero degli aeromobili di rispettiva proprietà provvisti di certificato di navigabilità in corso di validità e certificato di immatricolazione;

e) il 10% destinato agli Aeroclub che esercitano in proprio la gestione di aeroporti e strutture aeroportuali.

3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

### **Art. 5**

1. Gli Aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, il rendiconto della destinazione e utilizzazione del contributo regionale ottenuto.

2. La Giunta regionale, in caso di disforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede alla revoca del contributo ed al recupero totale o parziale delle somme erogate.

### **Art. 6**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 9) il Cap. 212351 denominato «Norme per il potenziamento degli Aeroclub» con lo stanziamento di sola competenza di lire 50.000.000.

### **Art. 7**

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. CAMPANIA 18 novembre 1996, n. 24 <sup>(1)</sup>.****Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 2 dicembre 1996, n. 78.

(2) Vedi anche quanto previsto con [Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 3828](#).

---

**Art. 1**

1. La Regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -ENAC - , che esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e dell'Aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d'Italia - A.N.P.I. - che operano sul territorio regionale <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 24 luglio 2006, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli Aero-club campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) che operano sul territorio regionale.».

---

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

### **Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e turismo, assegna agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-club e dalle A.N.P.d'I.

### **Art. 4**

1. Gli Aero-club e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

**L.R. LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26 <sup>(1)</sup>.****Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.**

(1) Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aerosportivo, **la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.**

**Art. 2**  
*Contributi.*

1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

**Art. 3**  
*Domande di contributo.*

**1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'articolo 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.**

**Art. 4***Concessione dei contributi.*

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

**Art. 5***Revoca dei contributi.*

1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

**Art. 6***Norma transitoria.*

1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui all'articolo 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 a favore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.

**Art. 7***Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

- prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

- istituzione del capitolo 3070 «Interventi di sostegno delle infrastrutture aeroportuali minori» con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**L.R. LAZIO 10 aprile 1990, n. 39 <sup>(1)</sup>.****Norme per il potenziamento degli aeroclub <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 aprile 1990, n. 12.

(2) Per la proroga al 31 ottobre 2004 del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2005 relative alla presente legge vedi anche l'*art. 15, comma 1, lettera f), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

---

**Art. 1**

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub laziali che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica, di volo a motore od a vela, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

**Art. 2**

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

**Art. 3**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sport turismo, assegna in quote uguali agli aeroclub

esistenti nel Lazio e che abbiano, nei termini di cui alla [L.R. 2 marzo 1987, n. 23](#), presentato domanda, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. In via transitoria, per il contributo afferente l'esercizio 1989, la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorato competente in materia di sport e turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

#### **Art. 5**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata per l'esercizio 1990 la somma di L. 1.000 milioni che sono imputati al capitolo di nuova istituzione n. 17151 denominato: «Contributo agli aeroclub laziali» del bilancio di previsione 1990.

2. A copertura dell'importo di L. 1.000 milioni di cui ai sensi del quarto e quinto comma dell'[articolo 20 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15](#), si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.